



LUIGI SABATINI
Consulente del Lavoro - Revisore Legale

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

In questa edizione straordinaria della "Circolare settimanale per lo studio", e della "Circolare Settimanale del lavoro" saranno riepilogate le notizie fiscali più importanti contenute nella legge di stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016.

La Legge di Stabilità è diventata LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 e pubblicata in Gazzetta - Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70

La legge, salvo quanto diversamente previsto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

La legge è composta da un solo articolo e da ben 999 commi, ed è predisposta come ormai consuetudine, in una forma che rende difficile e faticosa la sua comprensione.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

1. NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

1.1. Riduzione aliquota IRES (commi 61-62)

Rispetto alla versione "originaria" del testo, **viene eliminata la proposta di ridurre**, in via transitoria, **l'aliquota IRES al 24,5%**, con effetto già dal 2016 per i soggetti solari; con riferimento a tale periodo continueranno, quindi, ad applicarsi le aliquote vigenti.

La riduzione dell'aliquota opera, invece, **"a regime"**, a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2016, **nella misura del 24%**.

Viene altresì **eliminata la riduzione**, dal 2016, **dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta** di cui all'art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73, ossia la ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), inclusi nella white list.

La relativa aliquota **passerà dall'1,375% all'1,2% a decorrere dal 01/01/2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2016 (dal 2017 per i soggetti solari).

Resta ferma la disposizione che demanda ad un decreto la rideterminazione:

- ◆ della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi/plusvalenze (ora pari a 49,72%)
- ◆ della percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%) che non concorre alla formazione del reddito degli stessi (art. 4, DLgs.344/03).

1.2. Maxi ammortamenti (comma 91 - 94 e 97)

Al fine di incentivare gli investimenti, per imprese e lavoratori autonomi è prevista una **maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali "nuovi", acquistati** in proprietà o in leasing **dal 15/10/2015 al 31/12/2016**. In tal modo, ai fini Ires/Irpef, è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati. Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- ◆ in beni materiali strumentali per i quali il DM 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- ◆ in fabbricati e le costruzioni;
- ◆ in beni indicati all'allegato 3 della legge di stabilità 2016:

GRUPPO V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
GRUPPO XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%
	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini.luigi@virgilio.it – www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
GRUPPO XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tranvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

Per individuare il momento in cui l'investimento è realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato – occorre fare riferimento ai criteri generali del TUIR; pertanto:

- ◆ **le spese di acquisizione** dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla **data di consegna o spedizione** (ovvero, se diversa e successiva, **alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà**);
- ◆ **analogo principio vale per gli investimenti in beni strumentali** da parte dell'artista/professionista, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i beni strumentali in genere **non rilevano secondo il principio di cassa** (CM 90/2001).

Autovetture

Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli "nuovi", oltre all'aumento del 40% del costo di acquisizione, è previsto anche l'aumento dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR; pertanto, per effetto della maggiorazione del 40%:

- ◆ il limite al costo fiscale (es: €18.075,99) è incrementato della suddetta misura (quindi, €25.306)
- ◆ la percentuale di deducibilità (es: 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invariata.

I nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari :

- ◆ €25.306,39 (in luogo dell'ordinario €18.075,99) per autovetture e autocaravan
- ◆ €5.784,32 (in luogo dell'ordinario €4.131,66) per i motocicli
- ◆ €2.892,16 (in luogo dell'ordinario € 2.065,83) per i ciclomotori.

Acconti d'imposta

Le disposizioni sui "super-ammortamenti" **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo in corso al 31/12/2015 per i soggetti solari L'acconto dovuto per il 2016 va determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Studi di settore

Le suddette disposizioni in materia di "super-ammortamenti" **non producono effetti "sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore"**

1.3. Aumento detrazione Irpef redditi da pensione (comma 290)

A seguito delle modifiche alle lett. a) e b) di cui al comma 3 dell'art. 13 del TUIR, viene stabilito che, a partire dal 01/01/2016 (in luogo dell'originario 2017), **la detrazione IRPEF del reddito da pensione** che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo **è così aumentata:**

- ◆ **€ 1.783** (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in luogo di € 7.500);
- ◆ **€ 1.255**, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250 (in luogo di € 7.500) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000.

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 dell'art. 13 del TUIR, è previsto l'aumento delle detrazioni relative ai redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni, che spettano nella seguente misura:

- ◆ **€ 1.880** (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di € 7.750);
- ◆ **€ 1.297**, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000.

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

1.4. Modello 730 precompilato (commi 949 - 957)

Come già preannunciato dall'Agenzia delle Entrate, **dal prossimo anno** (modello 730/2016 - redditi 2015) , nella dichiarazione precompilata, confluiranno **anche i dati delle spese sanitarie registrate con il sistema "Tessera Sanitaria"** ed i dati dei rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori ed i pensionati. La Legge di Stabilità, introducendo a "regime" tale obbligo, dispone che:

sono inclusi tra i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.	modifica art. 3, co.3, DLgs.175/2014
tutti i contribuenti , indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite	nuovo art. 3, co.3-bis DLgs.175/2014

dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.	
nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie si applica la sanzione prevista dall'art. 78, co. 26, Legge n. 413/1991.	modifica art. 3, co.4, DLgs.175/2014

Con la modifica dell'art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/1991, viene inoltre disposto che:

- ◆ **è fissato al 28 febbraio di ciascun anno** il termine entro cui **gli Enti, le Casse e le società di mutuo soccorso** aventi esclusivamente fine assistenziale ed i **fondi integrativi del SSN** che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione all'Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati



L'elaborazione della precompilata da parte delle Entrate con riferimento ai dati trasmessi da enti/casse/società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del SSN avviene **a partire dall'anno d'imposta 2015**.

- ◆ **trasmettono all'Agenzia delle Entrate**, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente **i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati** (deducibili o detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si rende "**sperimentale**", per l'anno 2016, **l'esclusione dallo spesometro** per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria (art. 3 comma 3 del DLgs.175/2014).

Aspetti Sanzionatori

Come noto, in caso di **omessa, tardiva o errata** trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, **si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:**

- ◆ **senza possibilità**, in caso di violazioni plurime, **di applicare il "cumulo giuridico"** (DLgs.472/97)
- ◆ **con un massimo di 50.000 euro**

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di €.20.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- ◆ entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ◆ o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione

Al fine di limitare tale regime sanzionatorio, **viene aggiunto il "nuovo" co. 5-ter** all'art. 3, D.Lgs.175/2014; nello specifico è previsto che, **per le trasmissioni da effettuare nel 2015**, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per le trasmissioni alle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, **non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:**

- ◆ di "**lieve tardività**" nella trasmissione dei dati;

- ◆ oppure di **errata trasmissione degli stessi**, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.



Quanto su riportato riguarda le sanzioni a carico dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie, degli altri soggetti obbligati ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali nonché dei sostituti di imposta (art. 4, c. 6 quinquies, del DPR.322/98).

1.4.1. Controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate

Viene modificata la disciplina dei controlli preventivi sui modelli 730, in presenza di situazioni considerate "a rischio".

Modelli 730 presentati direttamente o tramite il sostituto d'imposta

Con il nuovo comma 3-bis all'art. 5, DLgs.175/2014, viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate può effettuare i cd "controlli preventivi":

- ◆ in via "automatizzata" o mediante la verifica della documentazione giustificativa
- ◆ entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (o data trasmissione, se successiva)

per i modelli 730:

- a) presentati direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale
- b) con modifiche, rispetto alla dichiarazione precompilata, che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati con provvedimento delle Entrate ovvero determinano un rimborso di **importo superiore a 4.000 euro**,

In tali casi il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate **non oltre il 6° mese successivo**:

- ◆ **al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione**
- ◆ **ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.**

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Modelli 730 presentati tramite CAF e professionisti

Modificando l'art.1 comma 4 del DLgs.175/2014, viene stabilito che la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche ai modelli 730 presentati:

- ◆ tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- ◆ indipendentemente dal fatto che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata con le modalità "ordinarie".

Abrogazione della precedente disciplina

Viene abrogato l'art. 5 comma 1 lett. b) del DLgs.175/2014, che aveva escluso i suddetti controlli in caso di presentazione, senza modifiche, del 730 precompilato, direttamente dal contribuente/tramite il

sostituito d'imposta. Detta abrogazione ha effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, periodo d'imposta 2015.

Inoltre, il comma 956 dell'art.1 della Legge di stabilità 2016 rende permanente, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dal 2016 (relative al 2015), l'onere dell'Agenzia delle entrate di effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (sono abrogati i commi 586 e 587 all'articolo 1 della legge n. 147/2013 che prevedevano la cessazione di tale onere a decorrere dal 2016).

1.4.2. Trasmissione di un numero minimo di dichiarazioni

Modificando l'art. 35 comma 3 del DLgs.175/2014 viene rivista la modalità di quantificazione del numero minimo di dichiarazioni che il CAF deve presentare per mantenere tale qualifica.

ART. 35, COMMA 3, D.LGS. N. 175/2014	
ANTE LEGGE STABILITA' 2016	POST LEGGE STABILITA' 2016
<p>"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018.</p>	<p>"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.</p>

Analogamente, per effetto delle modifiche apportate all'art.7 comma 2-ter del DM 164/99, l'Agenzia, verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF nel triennio precedente sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.

In precedenza, invece, era previsto che la verifica riguardasse che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF fosse almeno pari all'1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal Centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.

Resta fermo che, per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, il suddetto requisito è considerato complessivamente.

CAF autorizzati successivamente al 13/12/2014

Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 35 del DLgs. 175/2014, per i CAF autorizzati successivamente al 13/12/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi 3 anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal Centro nel primo triennio sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%.

CAF già autorizzati al 13/12/2014

Le suddette disposizioni si applicano anche ai CAF già autorizzati al 13/12/2014, con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017 (in luogo di 2016 - 2018).

1.4.3 .Polizza assicurativa

Si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, **di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione** bancaria o assicurativa **per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza.**

E', tuttavia, demandata ad un apposito decreto del MEF la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

1.4.4 .Responsabilità solidale (comma 957)

Modificando l'art. 39, comma 1-bis del DLgs.241/97 si disciplina **la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti** (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, **il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore** al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.

1.4.5. Soggetti non residenti

Si estendono **a tutti i soggetti non residenti in Italia** (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati UE/SEE) **le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti** ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIRvi (comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

1.4.6.Assistenza fiscale del sostituto

Aggiungendo la nuova lett. c-bis) al comma 1 dell'art. 17, DM 164/99 è disposto che **il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere alle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione** (730-4):

- ◆ in via telematica;
- ◆ entro il 7 luglio;

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini.luigi@virgilio.it –www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

applicando, ove compatibili, le disposizioni previste in caso di assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti o dai professionisti.

1.5. Modello 770 e Certificazione Unica (comma 952)

Viene modificato l'art.4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, in materia di trasmissione telematica delle certificazioni dei sostituti d'imposta; in particolare, viene stabilito che, con la **Certificazione Unica** da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 07/03 dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, **dovranno essere comunicati anche:**

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata”.

Esclusione indicazione dati nel 770 semplificato

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, **l'invio delle CU contenenti i suddetti dati è equiparato alla presentazione del 770 semplificato.**

In pratica, quindi, se con la presentazione della nuova CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora da esporre nel modello 770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello.

L'obbligo di presentazione del modello 770 entro il 31/07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova Certificazione Unica.

1.6. Detrazione IRPEF spese funebri e spese universitarie (comma 954)

Modificando l'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, viene stabilito che **le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550** (in luogo di €. 1.549,37) **per ciascun decesso verificatosi nell'anno.** La detrazione è ora riconosciuta **per le spese sostenute in relazione al solo evento della “morte”** non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, c.c., affidati o affiliati).

Viene poi chiarito che **la detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** riguarda anche le **università non statali**, demandando la fissazione dell'importo da detrarre ad apposito DM, che **tenga conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.**

Con la nuova disposizione si intende, quindi, fornire un riferimento “certo” relativamente all'ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di università non statali.

Decorrenza

La nuova disciplina introdotta con riferimento sia alle detrazioni per spese funebri (è stato eliminato il vincolo di parentela) che per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica **a decorre dall'anno d'imposta 2015.**

1.7. Riduzione periodo ammortamento avviamento (commi 95 e 96)

La deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi affrancati (cd. affrancamento "derogatorio") potrà avvenire in misura **non superiore ad 1/5** (anziché 1/10).

Infatti, con la modifica dell'art.15, comma 10 del DL.185/2008 in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d'azienda), **è previsto l'aumento a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa, ferme restando sia l'aliquota dell'imposta sostitutiva, sia le tempistiche** previste dal DL 185/2008 per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015 (2016 per i soggetti "solari")

1.8.Rivalutazione terreni e partecipazioni (comma 888)

Viene riproposta la **possibilità di rivalutare** il costo d'acquisto di:

- ◆ **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- ◆ **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.

Rispetto al passato, la nuova disposizione prevede l'applicazione di un'**aliquota unica** per le imposte sostitutive; in pratica, esercitando l'opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere l'imposta sostitutiva nella **misura dell'8%** :su tutte le tipologie di partecipazioni non quotate (qualificate che non) e sui terreni (sia agricoli che edificabili).

A tal fine, **entro il 30/06/2016** si dovrà provvedere:

- ◆ alla **redazione ed all'asseverazione della perizia di stima** da parte di un professionista abilitato
- ◆ **al versamento dell'imposta sostitutiva** per l'intero ammontare, o (in caso di rateazione) per la prima delle 3 rate annuali di pari importo.

1.9.Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (commi 889-890)

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** per le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

La rivalutazione **va effettuata nel bilancio 2015**, deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile effettuare all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%**.

Imposte sostitutive

Il **maggior valore dei beni** iscritti in bilancio è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) **dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP determinata nelle seguenti misure:

- ◆ **16% per i beni ammortizzabili;**
- ◆ **12% per i beni non ammortizzabili.**

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, anche in compensazione con eventuali crediti disponibili. In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, prima del 1° gennaio 2019), la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.

1.10 Riallineamento maggiori valori IAS/IFRS (comma 897)

E' stabilito che le disposizioni in materia di **riallineamento dei maggiori valori** ex art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono **applicabili anche ai soggetti** che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i Principi contabili internazionali (**IAS/IFRS**), anche per le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ex art. 85, comma 3-bis, TUIR.

Per l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una **riserva che può essere affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10%.**

1.11.Modifiche alla disciplina dei costi "black list" (commi 142 -147)

E' disposta **l'abrogazione dell'art. 110 co.10-12-bis del TUIR, che disciplina la deducibilità dei costi black list.** Si ricorda che, con riferimento al periodo di imposta 2015, il DLgs.147/2015 ha riscritto le suddette norme prevedendo che i costi sostenuti con soggetti black list, qualora relativi a operazioni che abbiano avuto concreta esecuzione, siano ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale (art. 9 TUIR).

Tale limite, in base all'art. 110 c.11 TUIR, può essere superato se il contribuente fornisce la prova che "*le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione*". Il legislatore, elimina ora tutte le disposizioni correlate alla deducibilità dei costi in esame che, a partire dal periodo di imposta 2016, saranno quindi soggetti alle "ordinarie" regole di deducibilità.

1.12.Società controllate estere – CFC (comma 142)

Si apportano modifiche alla disciplina delle società controllate estere – CFC; in particolare:

- ◆ si prevede un **criterio univoco**, fissato ex lege, **per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC**, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
- ◆ **si stabilisce che la disciplina CFC**, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), **si applica** - a determinate condizioni - **anche nel caso di società site in Stati membri UE o in Paesi dello Spazio economico europeo** che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Con decreto del MEF saranno stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

1.13. Abrogazione tassa sulle unità da diporto (comma 366)

Viene **abrogata la tassa sulle unità da diporto** introdotta dal cd. Salva-Italia (art. 16, D.L.201/2011).

2. NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

2.1. Novità IMU (commi 11-13)

La legge di stabilità 2016 apporta alcune **modifiche in materia di IMU**.

IMU terreni agricoli

È nuovamente rivista la **tassazione applicabile ai terreni agricoli**; in particolare, a decorrere dal 2016, viene ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il criterio contenuto nella circolare 9/1993 al posto dell'attuale basato sulla classificazione ISTAT del territorio.

Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1 da 1 a 9-bis dell'art. 1 del DL 4/2015 (individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015).

Pertanto, in base alle modifiche effettuate, dal 2016, **saranno esenti Imu i terreni agricoli:**

- ◆ **ricadenti in aree montane e di collina**, secondo i criteri stabiliti dalla **CM 9/1993**
- ◆ **posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** (di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- ◆ **ubicati nelle isole minori** (di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001);
- ◆ **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale**, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Un'altra modifica ai fini Imu riguarda **l'abrogazione della norma che dava la possibilità alle province autonome di Trento e Bolzano di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale**. Questa possibilità non ha più ragione di sussistere considerando che tali province hanno istituito l'IMI e l'IMIS, al posto dell'Imu.

Esenzione dell'IMU per i coltivatori diretti e IAP

Si dispone che **i coltivatori diretti e gli IAP** (D.Lgs.99/2004), iscritti alla previdenza agricola, **non devono più versare l'imposta per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti**.

Sono abrogate, le disposizioni contenute nei co. 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011.

Invio delibere e regolamenti da parte dei comuni

Il termine ultimo entro il quale **i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti** IMU/TASI, affinché l'efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione, è fissato al **14 ottobre** (anziché al 21/10). **Resta fermo al 28/10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati** sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall'anno di pubblicazione.

Abrogazione Imus

E' prevista l'abrogazione dell'art.11 del DLgs.23/2011 che prevede l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016.

2.2.Riduzione IMU per immobili concessi in comodato ai figli (comma 10)

E' prevista una **riduzione del 50% della base imponibile IMU** (e TASI) **per le unità immobiliari**, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni:

- ◆ che il **contratto di comodato sia registrato**
- ◆ che il **comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante **oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile** adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9.

Conseguentemente, nell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 **è soppressa** la seguente disposizione:

"nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui"

Ai fini dell'applicazione della disposizione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del DLgs.23/2011.

2.3. Novità Tasi (comma 14)

La legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche alla disciplina della TASI.

Esenzione abitazione principale

Modificando l'art.1 comma 669 della L.147/2013, **l'esenzione dalla Tasi**, già riconosciuta per i terreni agricoli, **è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**. In pratica, a decorrere dal 2016 **la TASI:**

- ◆ **è abolita per le abitazioni principali** iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle "di lusso";
- ◆ **continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**.

Conseguentemente **sono modificati anche i seguenti commi:**

comma 669	che individua nel possessore e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con l'esclusione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini IMU dall'art. 13, comma 2, del DL 201/2011 (escluse le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9)
comma	per il quale nei casi in cui l'immobile costituisce abitazione principale (escluse le abitazioni

"di lusso") per il detentore, la TASI è dovuta solo dal proprietario:

- nella percentuale fissata dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto

Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici

E' prevista **la riduzione all'1 per mille (0,1%) dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione, e gli stessi non siano locati.** I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille (0,25%), o diminuirla fino ad azzerarla.

Maggiorazione aliquote

Per l'anno 2016, limitatamente agli **immobili non esentati, il Comune può**, con espressa deliberazione, **maggiorare l'aliquota TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015.**

Si elimina così la condizione, originariamente prevista, secondo cui tale aumento doveva essere deliberato, per l'anno 2015, entro il 30/09/2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di Stabilità 2014. Viene, inoltre, espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe adottate dai Comuni entro il 30/09/2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione.

Pubblicazione Delibere

Come per l'Imu, anche per la TASI **viene anticipata al 14 ottobre** la data entro cui i Comuni devono pubblicare le delibere sul Portale del federalismo fiscale.

2.4. Esenzioni Imu cooperative (comma 15)

Modificando l'articolo 13, comma 2, lettera a), del DL 201/2011 viene stabilito che l'IMU non si applica agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **"ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica"**.

2.5. IVIE – esenzione prima casa (comma 16)

Nel modificare l'art. 19 comma 15 del DL 201/2011 si **dispone la non applicazione dell'IVIE per gli immobili posseduti all'estero, adibiti ad abitazione principale** (escluse le abitazioni c.d. di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) , comprese le relative pertinenze e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2.6. Rendita catastale dei macchinari cd "imbullonati" (comma 21)

Sono previste alcune novità nelle modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati ad uso produttivo nei quali sono incorporati gli impianti funzionali all'attività di produzione (cd. "imbullonati"), allo scopo di ridurre il carico dei relativi tributi comunali.

Nuova rendita catastale degli immobili "D" ed "E"

A decorrere dal 2016, la determinazione della **rendita catastale** dei fabbricati a destinazione "speciale e particolare" (immobili classificabili nelle categorie D e E), **è effettuata** (tramite stima diretta) tenendo conto "del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento". Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta: i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Ne consegue che **non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti/macchinari "imbullonati"**.

Fabbricati già censiti nei gruppi "D" ed "E"

Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dal 01/01/2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Per espressa disposizione ne discende che la rendita "proposta" avrà effetto:

- ◆ retroattivo dal 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15/06/2016;
- ◆ innovativo dal 2017, se l'atto di aggiornamento sarà presentato dopo il 15/06/2016.

L'Agenzia delle Entrate -Territorio ha tempo fino al 30/09/2016 per comunicare al MEF, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi -per ciascuna unità immobiliare alle rendite "proposte" e a quelle già iscritte in catasto al 01/01/2016.

2.7. Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali (comma 26)

Si sospende, per l'anno 2016, **l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali** attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Tali aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015). In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di Stabilità.

2.8. Tari (comma 27)

E' prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni **sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14, direttiva n. 2008/98/CE).

E', inoltre, differito al 2018 (in luogo del 2016) **il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi**, nella determinazione dei costi del servizio, **anche delle risultanze dei fabbisogni standard**. A tal fine sono modificati i co. 652 e 653 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

2.9. Acquisto prima casa prima di aver alienato l'abitazione (comma 55)

E' consentito godere dell'agevolazione prima casa sul nuovo acquisto, laddove il contribuente venda l'immobile precedentemente acquistato con il bonus entro 1 anno dal nuovo acquisto. In pratica, la nuova disposizione dà al contribuente un anno di tempo per vendere la "vecchia" prima casa, dopo l'acquisto agevolato della "nuova" prima casa.

Ove l'abitazione precedentemente acquistata non venga alienata entro un anno dall'acquisto della nuova abitazione, si decade dalla stessa, con il conseguente obbligo di corrispondere l'imposta in misura ordinaria, oltre alle sanzioni e agli interessi.

In tal caso, **l'imposta di registro sarà da applicare con l'aliquota pari al 2%** (comma 4-bis nota II-bis all'art. 1 Tariffa all. TUR).



Sebbene la nuova norma contenga il riferimento alla sola imposta di registro e non all'IVA, si ritiene che il rinvio espresso, contenuto nel n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, alla nota II-bis, consenta di estendere la novità anche in campo IVA.

Ulteriori disposizioni riguardano le altre condizioni per l'accesso al beneficio prima casa.

Si ricorda, infatti, che, oltre al requisito dell'impossidenza di altre abitazioni acquistate con l'agevolazione (lett. c) nota II-bis) le lettere a) e b) della medesima nota richiedono che:

- ◆ l'acquirente (trascurando le ipotesi in cui egli sia trasferito o emigrato all'estero) abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato o si impegni a trasferirla entro 18 mesi, ovvero svolga la propria attività nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato;
- ◆ l'acquirente non sia titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, su altra casa di abitazione sita nel Comune in cui si trova l'immobile che intende acquistare con l'agevolazione.

Secondo la "nuova" norma, nel caso in cui l'agevolazione riguardi l'acquisto della nuova prima casa, pur nell'attesa che entro l'anno venga alienata la "vecchia" prima casa, le suddette condizioni devono essere verificate *"senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni"*. Pertanto, in tal caso, i requisiti agevolativi devono essere valutati considerando solo la "nuova" e non la vecchia prima casa, di cui i contribuenti si dovranno disfare entro 1 anno dal nuovo acquisto.

2.10. Patti contrari alla legge nella locazioni immobili uso abitativo (comma 59)

Viene chiarita **la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto**. In particolare, si specifica che:

- ◆ per i **conduttori che hanno versato**, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011) al 16 luglio 2015 (data del deposito della sentenza n. 119/2015), il **canone annuo di locazione nella misura stabilita** dall'art. 3, comma 8 del D.lgs.23/2011
- ◆ **l'importo del canone di locazione dovuto** ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è **pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato**.

Si cerca così di risolvere la questione sorta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 119/2015) dell'art. 1, comma 5-ter, DL. 47/2014.

2.11. Leasing immobili destinati ad abitazione principale (comma 82)

Si introduce una **nuova detrazione** per coloro che **acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria**. Nello specifico, introducendo le lett. i-sexies1) e i-sexies2) al comma 1 dell'art. 15 del TUIR, viene agevolato lo strumento del leasing immobiliare per chi compra la prima casa, con vantaggi maggiori per i giovani di under 35 . Dall'IRPEF lorda si può, infatti, detrarre un **importo pari al 19% per:**

- ◆ **canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a € 8.000**
- ◆ **costo di acquisto dell'immobile** all'esercizio dell' opzione finale, per un importo **non superiore a € 20.000**, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo **non superiore a 55.000 euro** all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle **medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui** contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b) TUIR).

Proprio detta norma contiene la definizione di abitazione principale ove si afferma che *“Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”*. Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono per familiari (art. 5 comma 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per i **soggetti di età superiore a 35 anni**, ferme restando le altre condizioni richieste, **l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato** (€ 4.000 per i canoni e € 10.000 per il costo di acquisto).

2.12. Agevolazioni contratti leasing di immobili abitativi (comma 83)

È prevista una **nuova aliquota dell'imposta di registro (1,5%) da applicare al trasferimento di fabbricati abitativi “non di lusso”** (accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9), **ceduti a banche o imprese di leasing che li abbiano dati in leasing a utilizzatori che soddisfino le condizioni di “prima casa”** (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).

In tal caso, le condizioni agevolative dovranno essere valutate prendendo in considerazione l'utilizzatore anziché il concedente ed il contratto di leasing anziché il contratto di acquisto.

Viene disposto, inoltre, che:

- ◆ **si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni**, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria **aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo** (quindi non solo ad uso strumentale), **ancorché assoggettati a IVA;**
- ◆ **agli atti di cessione** di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire ed anche se assoggettati a IVA, operati dagli utilizzatori, **si applicano le aliquote dell'1,5% o del 9% a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione prima casa o meno.**

3. NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

3.1 Ulteriore deduzione IRAP (comma 123)

Passa da € 2.500 a € 5.000 l'ulteriore deduzione IRAP spettante a società di persone, imprese individuali e lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/1997. La misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, quindi, per i

soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **a decorrere dal 2016**. Queste le nuove misure:

BASE IMPONIBILE IRAP	ULTERIORE DEDUZIONE SPETTANTE FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2015	ULTERIORE DEDUZIONE SPETTANTE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2016
Fino a € 180.759,91	€ 2.500	€ 5.000
Da € 180.759,92 a € 180.839,91	€ 1.875	€ 3.750
Da € 180.839,92 a € 180.919,91	€ 1.250	€ 2.500
Da € 180.919,92 a € 180.999,91	€ 625	€ 1.250

3.2 Esenzione per i settori agricolo e della pesca (comma 70)

E' prevista l'**abrogazione** dell'art. 3 comma 1 lett. d) DLgs.446/97, che, nella versione vigente, dispone l'assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).

A fronte di tale soppressione, si prospetta l'introduzione della lett. c-bis) nell'art.3 del DLgs.446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell'imposta, tra l'altro:

- ◆ i soggetti che esercitano un'attività agricola (art. 32, TUIR);
- ◆ i soggetti di cui all'art.8 DLgs.227/2001 (cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali)
- ◆ le cooperative e i loro consorzi (art. 10 del DPR 601/73).

Ambito applicativo dell'esclusione

La relazione illustrativa chiarisce che l'esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino al 2016, si applica l'aliquota ridotta dell'1,9%. Pertanto, l'esclusione dovrebbe operare anche per il valore della produzione ritratto dalle attività agricole da parte di quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, non determinano il reddito in base alle risultanze catastali (spa che svolge attività agricola).

Restano, invece, soggette ad IRAP, in quanto scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:

- ◆ le attività di agriturismo
- ◆ le attività di allevamento;
- ◆ le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis TUIR.

Decorrenza

Le suddette modifiche si applicherebbero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, ossia dal 2016, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017 .

3.3. Deduzioni Irap lavoratori stagionali (comma 73)

Si **estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale** impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta:

- ◆ a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro

- ◆ nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

3.4 Irap medici (comma 125)

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che:

- ◆ **abbiano sottoscritto convenzioni** con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione
- ◆ **percepiscono per l'attività svolta in dette strutture più del 75%** del proprio reddito complessivo.

Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta.

L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

4. NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

4.1 Note di variazione ai fini iva (commi 126 e 127)

Viene **sostituito integralmente l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972**, in materia di "**Variazioni dell'imponibile o dell'imposta**" IVA, stabilendo una disciplina più precisa in caso di mancato incasso della fattura, in tutto o in parte. In particolare, il nuovo art. 26 distingue le seguenti ipotesi che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione:

- ◆ verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell'operazione;
- ◆ applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- ◆ assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un'altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);
- ◆ esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

La suddetta disposizione "**non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione** imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

Inoltre, si stabilisce ora che la **nota di credito** può essere emessa **in caso di mancato pagamento**, in tutto o in parte:

- ◆ in presenza di una **procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento, dalla data di assoggettamento** alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese
- ◆ resta fermo che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- ◆ a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**. Come previsto dal nuovo comma 12 dell'art. 26, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
 - ✓ in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini.luigi@virgilio.it –www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

- ✓ in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- ✓ nel caso in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

In caso di successivo incasso (in tutto/parte) del corrispettivo, va emessa una nota di debito.

Nel caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento del cessionario o committente, la possibilità di emettere nota di credito non si estende alle cessioni/prestazioni "per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni".

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente/committente debitore dell'imposta tramite il reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/1972 o 44, D.L. n. 331/1993.

Decorrenza

Viene specificato che alcune delle disposizioni introdotte in materia di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione "a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale" e disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali) si applicano nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in luogo delle operazioni effettuate dal 01/01/2017 come previsto dal testo originario del DDL).

Le altre modifiche apportate al predetto articolo 26, "in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi **di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente**" al 2016.

4.2. Detrazione Iva per acquisti unità immobiliare (comma 56)

E' introdotta una detrazione dall'IRPEF pari al 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 31/12/2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

4.3. Estensione del reverse charge (comma 128)

Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment). L'efficacia della norma è subordinata all' autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

4.4. Rimborsi Iva a cittadini Extra UE (comma 368)

Si autorizzano gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi IVA a cittadini extra UE (cd. Tax free shopping) secondo percentuali minime di rimborso, da definire con decreto da emanare entro 180 giorni dall' entrata in vigore della legge.

4.5.IVA 4% sui giornali (comma 637)

Si prevede che l'**aliquota IVA agevolata del 4% venga estesa anche a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici in formato digitale**, prima soggetti ad aliquota del 22%. In particolare, l'aliquota del 4% viene estesa a tutti i prodotti editoriali, sia quelli identificati con codice "ISBN", sia quelli identificati con codice "ISSN" (Tab A parte II n.18) all. DPR 633/72), indipendentemente dal tipo di supporto sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico).

4.6.IVA cooperative sociali (commi 960 e 961)

E' prevista l'**adozione dell'aliquota IVA nella misura del 5% per le prestazioni**, rese nell'ambito socio-sanitario **dalle cooperative sociali e loro consorzi** nei confronti di soggetti degni di protezione sociale. La "nuova" aliquota IVA (inserita nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72) richiede infatti che:

- ◆ **le prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi**, in favore di anziani, inabili adulti, minori, handicappati psicofisici ed altri soggetti degni di tutela sociale di cui al n. 27-ter dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72;
- ◆ **si tratti di prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare e ambulatoriale** (n. 27-ter dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72), nonché di prestazioni sanitarie, di ricovero e di cura, didattiche ed educative (nn. 18, 19, 20 e 21 del citato art. 10).

La decorrenza è fissata alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 01/01/2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

4.7. Modifiche al settore agricolo (comma 905, 908-910, 912)

Nell'ambito del settore agricolo si rilevano le seguenti modifiche:

Imposta registro terreni agricoli	Sale al 15% (in luogo del 12%) l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola. Pertanto, dal 01/01/2016, detti atti di trasferimento sconteranno l'aliquota del 15%, con la misura minima di €.1.000, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €.50 l'una.
Incremento percentuali di compensazione prodotti agricoli	Si dispone l'incremento, fino alla misura massima del 10% , delle percentuali di compensazione previste ai fini della detrazione forfettaria IVA, applicabili ad alcuni prodotti nel settore lattiero-caseario . La misura dell'incremento di tali percentuali di compensazione, nel rispetto della soglia massima stabilita, nonché l'individuazione dei prodotti agricoli interessati, sono rinviate all'emanazione di un apposito DM, da adottarsi entro il 31/01/2016 .
Reddito domenicale e agrario	Con la modifica dell'art. 1, comma 512 della Legge n. 228/2012, a decorrere dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito domenicale e agrario .
Produzione / cessione di	È sostituito l'art. 1, comma 423 della L.266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-

energia da impianti fotovoltaici	<p>forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono "attività connesse" va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Ora è previsto che la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agro-forestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e producono reddito agrario.</p> <p>In caso di produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato "applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ... il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari ...". Le predette novità sono applicabili a decorrere dal 2016.</p>
---	---

5. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

5.1 Regime forfettario (commi 111-113)

La legge di stabilità 2016 **prevede alcune modifiche al regime forfettario**, introdotto l'anno scorso con la Legge di stabilità 2015; in particolare, sono oggetto di modifica:

- ◆ alcune condizioni per l'accesso e la permanenza nel regime
- ◆ l'agevolazione per i soggetti che iniziano l'attività
- ◆ il regime contributivo

Requisiti d'accesso

Per ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime è **previsto l'aumento del limite dei ricavi/compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività, al di sotto dei quali i contribuenti possono accedere e permanere al nuovo regime, fermo restando il rispetto degli altri requisiti. Dal 2016, le soglie dei ricavi e dei compensi sono generalmente incrementate di 10.000 Euro, e di 15.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni.

Si riporta nella tabella che segue il limite dei ricavi vigente, e quello nuovo.

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi		Coeff. redditività
		Vigenti	Nuovi	
(10 - 11)	Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000	40%
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	50.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40.000	40%
47.82 - 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	30.000	54%
(41 - 42 - 43) - (68)	Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000	86%

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini.luigi@virgilio.it – www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

46.1	Intermediari del commercio	15.000	25.000	62%
(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	Altre attività economiche	20.000	30.000	67%

Limite ai redditi di lavoro dipendente o assimilato

Per rendere più vantaggiosa l'adesione al regime, è **stato modificato il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati)**, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

In particolare, viene introdotta una causa di esclusione dal regime forfettario secondo cui non possono avvalersi del regime **coloro che abbiano conseguito**, nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, **redditi di lavoro dipendente o assimilato** (compreso il reddito da pensione), **eccedenti la soglia di 30.000 Euro**. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato.

Aliquota d'imposta per chi inizia l'attività

Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'**aliquota sostitutiva** del regime agevolato viene **ridotta dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività**. Resta fermo che per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- ◆ il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- ◆ l'attività da esercitare non costituisca "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione
- ◆ se l'attività è il proseguimento di un'attività esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi dell'anno precedente non deve superare i limiti di ricavi previsti per il regime forfettario.

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini luigi@virgilio.it – www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

Il beneficio della riduzione dell'aliquota d'imposta viene poi riconosciuto, per gli anni dal 2016 al 2019, anche ai soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2015 alle predette condizioni.

Regime contributivo agevolato

In luogo dell'attuale esonero dal minimale contributivo, **viene prevista una riduzione, pari al 35%, della contribuzione (ordinaria) INPS** dovuta ai fini previdenziali, fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata.



In base alla formulazione della norma, sembrerebbe che, usufruendo del regime contributivo agevolato, i soggetti tornerebbero a versare i contributi previdenziali in corso d'anno alle normali scadenze trimestrali, nonché la relativa quota minima, seppur ridotta del 35%.

5.2 Proroga delle detrazioni Irpef (comma 74)

La legge di stabilità 2016 **proroga per tutto il 2016 la detrazione Irpef:**

- ◆ **del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'art. 16-bis TUIR, fino a 96.000 Euro per unità immobiliare;
- ◆ **del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** (fino a 10.000 euro) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;
- ◆ **del 65% per gli interventi** di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR **relativi all'adozione di misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per quegli edifici siti nelle zone a più alto rischio sismico;
- ◆ **del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006; tra questi vi rientrano:
 - ✓ quelli relativi parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
 - ✓ l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato M al DLgs.311/2006), sostenute dall'1/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €60.000
 - ✓ l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €30.000.

5.3 Bonus mobili per giovani coppie (comma 75)

È introdotta una **nuova detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale**. La detrazione è simile al c.d. "bonus mobili", prorogato dalla legge di stabilità per tutto il 2016, ma si differenzia per alcuni aspetti.

La detrazione, infatti:

- ◆ spetta **nella misura del 50%** delle spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per un ammontare complessivo di **spesa non superiore a 16.000 Euro** (in luogo dell'originario 8.000 Euro), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;
- ◆ **è concessa alle giovani coppie** (coniugi o conviventi more uxorio):
 - ✓ **che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;**

- ✓ **in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d'età;**
- ✓ **acquistano l'abitazione principale;**



La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).

5.4 Detrazione riqualificazione energetica (commi 74, 87 e 88)

In materia di riqualificazione energetica sono previste le seguenti novità:

- ◆ le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 DL 63/2013) diventano **fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** comunque denominati, per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- ◆ per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali**, è prevista la possibilità (opzione), **per i soggetti che si trovano nella "no tax area"** (pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF), **di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori**. Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo provvedimento dell' Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione).
- ◆ la detrazione in esame si estende alle **spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione** delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

In generale, tali dispositivi devono:

- ✓ mostrare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
- ✓ mostrare il funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti
- ✓ consentire accensione/spegnimento e programmazione degli impianti da remoto.

Per conoscere quali caratteristiche debbano avere i dispositivi multimediali si dovranno, tuttavia, attendere chiarimenti ufficiali.

5.5 Assegnazione agevolata beni d'impresa (commi 115 -120)

E' **riproposta l'assegnazione o cessione agevolata di beni** (immobili o mobili) **ai soci**; nello specifico, è prevista una norma che consente alle società (di persone o di capitali) di assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione o i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione/cessione **deve avvenire dal 01/01 al 30/09/2016, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, alla data del 30/09/2015, o comunque che vengano iscritti entro il 30/01/2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di detti beni e che si trasformano in società semplici entro il 30/09/2016

A tal fine, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (o 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione).

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra:

- ◆ il **valore dei beni assegnati** o, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- ◆ il **costo fiscalmente riconosciuto**.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad **un'imposta sostitutiva pari al 13%**.

In sede di **assegnazione, la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato sul valore catastale**, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/1986.

Per la **cessione agevolata**, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene (determinato a norma dell'art. 9 del TUIR o in base al valore catastale), **è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori**.

Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.



Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Effetti fiscali per il socio assegnatario

Nei confronti dei soci assegnatari **non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e commi da 5 a 8 dell'art. 47 del TUIR**. Rimane, quindi, in vita il comma 1, primo periodo dell'art. 47 del TUIR secondo cui il socio assegnatario realizza un utile in natura (anche se, valorizzando le interpretazioni relative ai precedenti provvedimenti di assegnazione agevolata, esso è ridotto delle somme assoggettate a tassazione in capo alla società).

Proprio la disapplicazione dell'art. 47 co. 1 secondo periodo del TUIR consentirà pianificazioni fiscali interessanti alle imprese. La norma contiene, infatti, la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili, che in via ordinaria costringe la società a ridurre per prime le riserve di utili, con conseguente tassazione del socio, e solo in seconda battuta le riserve di capitali.

Imposte indirette

Per le assegnazioni o cessioni soggette ad **imposta di registro proporzionale, l'aliquota è ridotta alla metà** ed è prevista l'applicazione delle **imposte ipo-catastali in misura fissa**.

Versamento imposte

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato:

- ◆ nella misura del 60% entro il 30/11/2016;
- ◆ nella misura del restante 40% entro il 16/06/2017.

sempre potendo beneficiare della compensazione in F24. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5.6. Agevolazioni edilizia convenzionata (comma 58)

Per gli **atti di trasferimento delle aree** che rientrano negli interventi di **edilizia convenzionata** (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari – Legge 865/71), a prescindere dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, **è prevista:**

- ◆ **l'applicazione dell'imposta di registro in misura "fissa"**
- ◆ **l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali**

5.7. Agevolazioni in cultura (commi 318 e 319)

La legge di Stabilità 2016 apporta **modifiche alle agevolazioni fiscali previste per il settore della cultura**. In particolare, il cd **Art – Bonus** (art. 1, D.L. n. 83/2014), ossia il credito a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, spetta ora:

- ◆ **"a regime"** (in luogo del triennio 2014 – 2016)
- ◆ **nella misura del 65%** delle erogazioni effettuate (in precedenza, 65% per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e 50% per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

5.8. Misure per le imprese del mezzogiorno (commi 98 -108)

Si introduce un credito d'imposta per le imprese che, nel **quadriennio 2016-2019**, **acquistano beni strumentali "nuovi" destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

La **misura dell'agevolazione** è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

- ◆ **20% per le piccole imprese**
- ◆ **15% per le medie imprese**
- ◆ **10% per le grandi imprese.**

Alle **imprese agricole** attive nella produzione primaria, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, l'agevolazione sarà concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Ambito soggettivo

Potranno fruire del credito d'imposta **titolari di reddito d'impresa** indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), ad esclusione dei soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'accesso al

bonus è, inoltre, precluso alle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

Ambito oggettivo

Danno diritto al credito d'imposta **gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale** (Reg. UE n. 651/2014) relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Pertanto, l'agevolazione può essere concessa solo agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

- ◆ la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- ◆ l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- ◆ la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- ◆ la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ◆ la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquisito.

Importo massimo investimenti

L'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese.

Cumulabilità

La norma prevede espressamente che **il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti "de minimis"**, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Procedura per la fruizione dell'agevolazione

Prima di utilizzare il credito d'imposta, i **beneficiari dovranno presentare all'Agenzia delle entrate una apposita comunicazione**. Si prevede l'emanazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità i termini ed il contenuto della comunicazione.

Modalità di utilizzazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- ◆ **va indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- ◆ **non è soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250.000 annui** (Finanziaria 2008).
- ◆ **è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24**. La compensazione potrà essere fruita a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

Credito d'imposta rideterminato

Sono previste delle ipotesi in cui il **credito d'imposta è ridotto** in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, **il credito d'imposta è rideterminato**, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione, **laddove:**

- ◆ i **beni non entrano in funzione entro 2 anni dal loro acquisto/ultimazione**
- ◆ i **beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati ad altre strutture produttive entro il 5 anno successivo a quello nel quale sono entrati in funzione**

Se nell'anno in cui si verifica una di dette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

Per i beni acquisiti in leasing l'agevolazione permane anche se non viene esercitato il riscatto. Al riguardo, si segnala che l'art. 14 Reg. Ue n. 651/2014 prevede che per gli impianti/macchinari il contratto di locazione va stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

5.9.Modifiche al regime patent box (comma 148)

Si apportano le seguenti modifiche alla disciplina del patent box:

- ◆ l'espressione "opere dell'ingegno" è **sostituita con "software protetto da copyright"**
- ◆ **qualora più beni tra quelli previsti dal regime agevolato** (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) **risultano collegati da vincoli di "complementarietà" e vengono utilizzati congiuntamente** per la realizzazione di un prodotto o di un processo, **tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del patent box.**

5.10.Agevolazioni settore autotrasporto (commi 645-653)

Nell'ambito del settore autotrasporti sono state apportate le seguenti novità:

- ◆ dal 2016 si **escludono dal credito d'imposta** relativo al cd "caro petrolio", **i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore**. La legge di Stabilità 2015 aveva già escluso dall'agevolazione i veicoli Euro "0".
- ◆ **viene riconosciuto**, con la presentazione di apposita domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di 3 anni, **un esonero dell'80% della contribuzione previdenziale** (eccetto i premi INAIL) **a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o persone** (reg. (CE) 561/2006):
 - ✓ dotati di tachigrafo digitale
 - ✓ prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.Il beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. E' , tuttavia, autorizzata una spesa di €65,5 milioni annui per il triennio 2016-2018.
- ◆ si introduce, dal 2016, una **riduzione delle deduzioni forfetarie** relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine, si stabilisce che **esse spettano:**
 - ✓ **in un'unica misura** (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) **per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa
 - ✓ **nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune.**

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini.luigi@virgilio.it –www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

Viene reintrodotta l'obbligo di esibire la **prova documentale** con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (lettera di vettura internazionale).

Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita.

Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Sanzioni più severe sono previste nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.

5.11. Credito d'imposta riqualificazione alberghi (comma 320)

Il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (cd. piano casa). Si demanda ad un apposito Decreto l'attuazione della disposizione; in particolare, dovranno essere definite:

- ◆ le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta
- ◆ le tipologie di interventi ammessi al beneficio
- ◆ le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande
- ◆ le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta
- ◆ le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta

Si rammenta che il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

5.12. Incentivi alla rottamazione dei veicoli (commi 85 e 86)

Sono previsti incentivi - fino ad un massimo di 8.000 euro - per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 con veicoli "nuovi", aventi classi di emissione non inferiore ad Euro 5.

Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Con un apposito decreto saranno definite le modalità di attuazione dell'agevolazione. **L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal 01/01 al 31/12/2016 ed immatricolati entro il 31/03/2017.**

5.13. Tax credit cinema (commi 331-334 e 336)

La legge di stabilità 2016 prevede ulteriori modifiche ai crediti d'imposta per il settore cinematografico; tra le principali novità si riporta quanto segue:

- ◆ il credito d'imposta **si estende agli investitori esterni** al settore cinematografico e audiovisivo – finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali – **anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero.** Al contempo, si dispone che **la percentuale del 40% ivi indicata è la misura**

massima del credito d'imposta e che con un decreto ministeriale attuativo è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;

- ◆ si dispone che **l'obbligo di spesa sul territorio italiano**, previsto tra i requisiti per l'accesso al tax credit, **è riferito solo alla produzione** (non essendo applicabile alla distribuzione all'estero);
- ◆ il **credito d'imposta è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%** (in luogo della precedente misura fissa del 15%) del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di 6 milioni di euro (in luogo dei precedenti 3,5 milioni) per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80% del credito d'imposta stesso.
- ◆ si prevede **un'aliquota massima non superiore al 15%** (dunque modulabile e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive.
- ◆ **l'aliquota del tax credit** spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30%) **ad un massimo del 40%** (anche in tal caso, dunque, modulabile) **delle spese sostenute**
- ◆ **si estende l'ammissione al beneficio** (finora prevista per le spese di impianti /apparecchiature destinate alla proiezione digitale) **anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo, avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 01/01/1980).

5.14. Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza (comma 982)

Si istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, **installano sistemi di videosorveglianza digitale "o allarme" o stipulano contratti con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

Con decreto del MEF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni.

5.15. Credito d'imposta per spese di negoziazione assistita (comma 618)

Si rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016), **dal 2016, il credito d'imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita** per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

6. ULTERIORI NOVITÀ

6.1. Ragionieri (comma 4)

Si dispone **l'iscrizione alla Cassa nazionale** di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, **degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili **che esercitano la libera professione** con carattere di continuità. Per l'iscrizione alla Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini.luigi@virgilio.it –www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

6.2.Reddito atleti professionisti (comma 8)

Si esclude dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti - **una quota del costo dell'attività di assistenza** sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

6.3.Promotori e consulenti finanziari (commi 36-48)

Viene riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.

In particolare, si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

All'interno dell'Albo unico sono previste **tre distinte sezioni** con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

- ◆ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF);
- ◆ persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF);
- ◆ società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria: art. 18-ter TUF).

Si prevede che l'**iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative**. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

6.4. Compensazione cartelle esattoriali (comma 129)

Si **estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6.5.Soci di cooperative artigiane - assimilazione dipendente (comma 114)

Ai fini IRPEF, **si assimila ai redditi di lavoro dipendente il reddito dei soci delle cooperative artigiane** che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale.

6.6.Accertamento imposte sui redditi ed Iva (comma 130 – 132)

Si **modifica la disciplina dei termini per l'accertamento** delle imposte sui redditi e dell'IVA:

- ◆ **sono allungati di 1 anno** i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi: dal 31/12 del 4° anno al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;
- ◆ **si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento** previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso, dunque, si rende tempestivo **l'accertamento effettuato fino all' 8° anno successivo a quello di dichiarazione**;
- ◆ **viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia** (D.Lgs.74/2000).

Dette norme si applicano agli avvisi di relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

6.7. Entrata in vigore riforma sanzioni tributarie (comma 133)

È prevista l'**anticipazione al 01/01/2016** (rispetto al 2017), del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs.158/2015, in attuazione della cd Riforma fiscale (L. 23/2014).

Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

6.8. Voluntary disclosure: notifica atti (comma 133)

Ai soli fini della collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), **tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, possono esserlo**, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, **a mezzo posta elettronica certificata**, all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura. La **notifica si intende comunque "perfezionata" nel momento in cui il gestore trasmette all'Ufficio la ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna della ricevuta che il gestore del professionista trasmette all'Ufficio. A questi fini, tuttavia, il contribuente deve manifestare la volontà di ricevere gli atti all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste.

6.9. Rateazione debiti tributari (commi 134 - 138)

Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di **essere riammessi alla dilazione**.

Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15/10/2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31/05/2016, del versamento della prima rata scaduta.

Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati. Lo stesso ufficio:

- ◆ ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
- ◆ verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Viene chiarito, poi, che **non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate**.

Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. E' esclusa ogni ulteriore proroga.

Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive.

E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle PA (art. 48-bis DPR 602/73).

Prima di procedere al pagamento di importi superiori a €10.000, le PA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini luigi@virgilio.it – www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

Ove il richiedente la rateazione sia destinatario di detta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

6.10. Canone RAI (commi 152-154)

Per il 2016 il **canone di abbonamento RAI per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5)**.

In particolare, la detenzione di un apparecchio si **presume** nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare detta presunzione, a decorrere dal 2016 è ammessa **esclusivamente una** dichiarazione **rilasciata** ai sensi del DPR 445/2000 la cui mendacia comporta effetti, anche penali. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento dalle Entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata.

Viene precisato poi che:

- ◆ il canone **è, in ogni caso, dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati** nel luogo di residenza o dimora.
- ◆ per i titolari dell'utenza elettrica, **il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone va riscosso e riversato entro il 20/12. Sono esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

Con apposito decreto, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definite le **modalità attuative** del nuovo metodo di pagamento.

6.11. Detassazione premi incremento di produttività (commi 182, 184 -191)

E' "*ripristinato*" l'**assoggettamento ad imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Nello specifico viene previsto che, **salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente**, le somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettate ad **imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000** (tale limite è aumentato a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

L'agevolazione è valida per i **lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000**.

Inoltre, è previsto che i fringe benefit (art. 51, comma 2 del TUIR) concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui

gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (in tutto/parte) delle suddette somme detassate.

Un **apposito DM, da emanare entro il 1° marzo 2016**, definirà i **criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, e le modalità attuative della nuova disposizione.

La Legge di Stabilità 2016 modifica, inoltre, il comma 2 dell'art. 51 del TUIR, per cui **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:**

- ◆ "l'utilizzazione da parte dei lavoratori e di familiari indicati nell'articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100";
- ◆ "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei **servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare**, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per **la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari**";
- ◆ "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei **servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti** indicati nell'articolo 12"

Infine è aggiunto il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale:

"L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

6.12. Computo congedo di maternità per i premi di produttività (comma 183)

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini dei premi di produttività.

6.13. Contributi previdenziali per studenti universitari (comma 253)

Si consente agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal 5° anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore.

6.14. Aliquota gestione separata INPS (comma 203)

E' confermata nella misura del **27%** l'**aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa** previdenziale o non pensionati per il 2016, titolari di partita Iva. Con l'aumento dello 0,72%, l'aliquota contributiva è, quindi, confermata al 27,72%.

6.15. Rientro dei lavoratori dall'estero (comma 259)

Si sostituisce la norma in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, prorogando al 2017 i benefici fiscali previsti nella L. 238/2010 (detassazione IRPEF da lavoro pari a 70/80% in relazione al sesso del lavoratore), **in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31/12/2015** (in luogo del 6/10/2015).

6.16. Servizio di baby-sitting alle lavoratrici autonome (comma 283)

Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, **l'erogazione del voucher per i servizi di baby sitting alle madri lavoratrici autonome o imprenditori.**

Viene, quindi, prorogata la sperimentazione introdotta nel triennio 2013-2015 dalla legge Fornero (L. 92/2012) che attribuisce alla lavoratrice madre la possibilità di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, negli undici mesi successivi al termine del congedo obbligatorio, un contributo economico pari a 600 euro mensili, da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o privati accreditati e reperibili negli elenchi curati dall'INPS.

6.17. Società benefit (commi 376-384)

La legge di Stabilità 2016 introduce la **disciplina delle cd "società benefit"**.

Si tratta di società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di "beneficio comune" e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse; in particolare, il "beneficio comune" deve sostanziarsi nel perseguimento di uno o più effetti positivi ovvero nella riduzione degli effetti negativi su una o più delle suddette "categorie".

Possono essere "società benefit" tutte quelle società - di persone, di capitali o cooperative - che, **oltre ad indicare specificamente nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune perseguite, nel concreto le perseguano mediante una gestione che realizzi un bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello di coloro sui quali l'attività sociale possa andare ad impattare.**

Anche le attuali società potranno perseguire finalità di beneficio comune.

A tali fini è necessario modificare il proprio atto costitutivo o statuto nel rispetto delle vigenti disposizioni codicistiche. E' possibile introdurre accanto alla denominazione sociale la specificazione "Società benefit" o la sigla "SB", utilizzando, poi, tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

La società benefit redige annualmente - allegandola al bilancio e pubblicandola sul sito della società - una relazione concernente il perseguimento del beneficio "comune".

6.18. Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti (Commi 429-431)

La ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili), **dal mese successivo alla scadenza della sospensione.**

6.19. Imposta comunale sulla pubblicità (comma 739)

Con una **norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità** (operata dall'art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012).

Tale abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

6.20. Compensazione fiscale per gli avvocati (commi 778-780)

A decorrere dal 2016, **si consente agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato** (in qualsiasi data maturati e non ancora saldati) **di utilizzare tali somme in compensazione**, anche parziale, con quanto dovuto per imposte (compresa l'Iva), tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un apposito D.M. del Ministero dell'Economia dettare le disposizioni attuative.

6.21. Fondi Ue equiparati i professionisti alle imprese (comma 821)

Dal 2016 **anche i liberi professionisti potranno accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020**. Nello specifico è previsto che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica.

Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta. La necessità di esplicitare tale equiparazione, si legge nella relazione illustrativa, deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione tra imprese e professionisti, che a livello UE è stata invece superata e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti alle misure dei fondi europei.

6.22. Limite utilizzo del contante (commi 898 - 899)

Nel modificare l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, **si aumenta da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Per il servizio di rimessa (money transfer) la soglia è invece fissata in mille euro.

Viene, inoltre, prevista **l'abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- ◆ **dell'obbligo di pagare i canoni di locazioni** di unità abitative **con modalità diverse dal contante** e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011);
- ◆ **dell'obbligo da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni** di trasporto di merci su strada, **utilizzando strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto (art. 32-bis, co. 4, DL.133/2014).

6.23. Pagamenti elettronici (commi 900 e 901)

Si estende l'obbligo per i commercianti ed i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, **tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica**. Si prevede l'emanazione di un apposito decreto (entro il 1° febbraio 2016), sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa UE, al fine di promuovere **l'utilizzo delle carte anche per i pagamenti di importo "contenuto"** (ovvero di importo inferiore a 5 euro).

Con i DM attuativi di quanto previsto dall'art. 15, DL. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, viene esteso, dal 01/07/2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

6.24. PREU (comma 918)

Dal 1° gennaio 2016, viene previsto **l'aumento del PREU**, il Prelievo Erariale Unico sulle slot machines. In particolare:

- ◆ sugli apparecchi con attivazione mediante introduzione di moneta metallica o con strumenti di pagamento elettronico, il PREU salirà dal 13% al 17,5%;
- ◆ la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70%;
- ◆ sugli apparecchi con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, il PREU salirà al 5,5% dell'ammontare delle somme giocate.

6.25. Card per acquisti culturali per i giovani (commi 979-980)

A **tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE** che risiedono in Italia, **che compiono 18 anni nel 2016**, è assegnata una **Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro**, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

6.27 – Mille euro per l'acquisto di strumenti musicali (comma 984)

Viene previsto che per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso **un contributo una tantum di 1.000 euro**, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di **uno strumento musicale nuovo**, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente e' iscritto. Il contributo e' anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Si attende un provvedimento con le modalità attuative.

6.26. Due per mille per associazioni culturali (comma 985)

Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 x mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio.

I requisiti ed i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto sono stabiliti con D.P.C.M.

La scelta è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi: i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della stessa dichiarazione, utilizzano un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

La presente circolare con la sintesi di tutte le novità sulla Legge di Stabilità 2016, è una ANTEPRIMA della

DELLO STUDIO

AUGURI DI BUON ANNO!

Legge di Stabilità 2016: sintesi dei contenuti in materia di lavoro, sicurezza e previdenza

1. Contenuto della c.d. Legge di Stabilità 2016

Il 22 dicembre 2015, il Senato ha approvato, con 162 voti favorevoli e 125 contrari, il disegno di legge di stabilità 2016, già licenziato dalla Camera, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. La legge, salvo quanto diversamente previsto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

La *ratio* della legge di legge di stabilità è quella di offrire una serie di interventi volti al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema.

CONTENUTI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016	
OGGETTI	ENTRATA IN VIGORE
INTERVENTO FINANZIARIO	1° gennaio 2016
AFFARI ESTERI E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA	1° gennaio 2016
AGRICOLTURA	1° gennaio 2016
AMBIENTE E TERRITORIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE	1° gennaio 2016
BANCHE	1° gennaio 2016
CULTURA	1° gennaio 2016
FINANZA LOCALE	1° gennaio 2016
GIOCHI	1° gennaio 2016
GIUSTIZIA	1° gennaio 2016
INFRASTRUTTURE	1° gennaio 2016
TRASPORTO (FERROVIARIO, MARITTIMO, STRADALE ED AEREO)	1° gennaio 2016
TELECOMUNICAZIONI	1° gennaio 2016
INVESTIMENTI PUBBLICI	1° gennaio 2016
OCCUPAZIONE	1° gennaio 2016
PREVIDENZA	1° gennaio 2016
MISURE PER LE IMPRESE	1° gennaio 2016
POLITICHE FISCALI	1° gennaio 2016
POLITICHE DI COESIONE	1° gennaio 2016
POLITICHE PER LA FAMIGLIA	1° gennaio 2016
PUBBLICO IMPIEGO	1° gennaio 2016
SALUTE	1° gennaio 2016
SCUOLE ED UNIVERSITA'	1° gennaio 2016
POLITICA ESTERA	1° gennaio 2016
AGRICOLTURA	1° gennaio 2016
AMBIENTE	1° gennaio 2016
ENERGIA	1° gennaio 2016

SICUREZZA NAZIONALE	1° gennaio 2016
SPORT	1° gennaio 2016
LAVORO AUTONOMO/LIBERI PROFESSIONISTI	1° gennaio 2016

2. Sintesi delle novità in materia di lavoro, sicurezza e previdenza

La legge di Stabilità 2016 contiene nel suo articolo uno, con 999 commi, molte disposizioni in materia di lavoro, sicurezza e previdenza, che possono essere riassunte nella tabella che segue.

LEGGE DI STABILITA' 2016		
IMPRESE		
ARTICOLO	COMMA/COMMI	ARGOMENTO
1	Da 195 a 198	FONDO PER LE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE
1	Da 199 a 202	FONDO PER IL CREDITO ALLE AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI
1	260	MISURE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
1	348	CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO
1	370	PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA
1	372	PIANO DI SVILUPPO PICCOLI SATELLITI E FINANZIAMENTO
1	Da 376 a 384	SOCIETÀ BENEFIT
1	603-604	BANDI E ZONE FRANCHE URBANE
1	Da 641 a 643	FONDO SVILUPPO ATTIVITÀ INNOVATIVE
1	840	CRITERI PER L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI PER LE IMPRESE FORNITRICI
1	841	PROGRAMMI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
1	886	INCENTIVI ALLE IMPRESE DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA E SARDEGNA
LAVORO/OCCUPAZIONE		
ARTICOLO	COMMA/COMMI	ARGOMENTO
1	51 e 52	BORSE DI STUDIO
1	109 e 110	ESTENSIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DELL'ANNO 2017 NEL MEZZOGIORNO
1	Da 178 a 181	PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
1	182, da 184 a 191	PROMOZIONE DEL WELFARE AZIENDALE E L'INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE

		COLLETTIVA DECENTRATA
1	183	COMPUTO CONGEDO DI MATERNITÀ PER I PREMI DI PRODUTTIVITÀ
1	205	CONGEDO DI PATERNITÀ
1	206	PIANO STRAORDINARIO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI ORDINARI
1	DA 207 A 212	CHIAMATE DIRETTE NELLE UNIVERSITÀ E RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI DOCENTI UNIVERSITARI
1	215	PROROGA DI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CORRISPONDENTI A QUELLE DI COLLABORATORE SCOLASTICO IN PROVINCIA DI PALERMO E CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1	216, DA 219 A 222, 224	ASSUNZIONI E DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI PUBBLICI
1	217 E 218	RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
1	227 E 228	TURN OVER NELLA P.A.. PERSONALE ISTITUTI ENTI DI RICERCA
1	229	ASSUNZIONI DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
1	234	MOBILITÀ E RICOLLOCAZIONE NELLA P.A.
1	244	CONCORSO CARRIERA DIPLOMATICA
1	245	ASSUNZIONI DI MAGISTRATI
1	DA 247 A 251	ACCESSO DEI GIOVANI ALLA RICERCA NELLE UNIVERSITÀ
1	255	BORSE DI STUDIO FIGLI DELLE VITTIME DEL TERRORISMO
1	282 E 283	CONTRIBUTO PER SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZIO DI BABY SITTING
1	285	CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI
1	304 E 307	RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
1	305	CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
1	306	LAVORATORI IN MOBILITÀ ED ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ
1	DA 308 A 310	TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
1	311	CONTRIBUTO SOCIETÀ ITALIA LAVORO SPA
1	DA 328 A 330	ASSUNZIONI PRESSO IL MIBACT
1	466 E 467, 469 E 470	RINNOVI CONTRATTUALI E P.A.
1	472 E 473	PROROGA DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE (STRADE SICURE)
1	474	PERSONALE DI POLIZIA ASSEGNATO A OPERAZIONI DI SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
1	776	STABILIZZAZIONE DI PERSONALE REGIONALE
1	986	ASSUNZIONI STRAORDINARIE NELLA POLIZIA DI

		STATO, NELL'ARMA DEI CARABINIERI E NEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
LAVORO AUTONOMO/LIBERI PROFESSIONISTI		
ARTICOLO	COMMA/COMMI	ARGOMENTO
1	4	ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
1	203	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI
1	204	FONDO PER LAVORATORI AUTONOMI E ARTICOLAZIONE FLESSIBILE LAVORO SUBORDINATO
1	283	CURE PARENTALI PER LAVORATRICI AUTONOME
1	DA 778 A 780	COMPENSAZIONE FISCALE PER GLI AVVOCATI
1	821	EQUIPARAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI ALLE PMI PER L'ACCESSO AI FONDI EUROPEI
SICUREZZA		
ARTICOLO	COMMA/COMMI	ARGOMENTO
1	292	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGLI EREDI DEI MALATI DI MESOTELIOMA DA AMIANTO
1	303	RIVALUTAZIONE INDENNIZZI INAIL
1	DA 312 A 316	COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITÀ SOCIALE
PREVIDENZA		
ARTICOLO	COMMA/COMMI	ARGOMENTO
1	253	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER STUDENTI UNIVERSITARI
1	263, DA 265 A 273	SOGGETTI SALVAGUARDATI DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI
1	264	DECORRENZA TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE COMPARTO SCUOLA E AFAM
1	DA 274 A 279	TRATTAMENTO PREVIDENZIALE LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO
1	280	MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE
1	281	PENSIONE ED OPZIONE DONNA
1	284	PART-TIME PER LAVORATORI ANZIANI
1	287 E 288	INDICIZZAZIONE E CONGUAGLIO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
1	290 E 291	NO TAX AREA PENSIONATI
1	DA 295 A 297	PENSIONI POLIGRAFICI IN CIG
1	DA 298 A 300	ESCLUSIONE PENALIZZAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI
1	301 E 302	CURE TERMALI
1	400	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
1	401 E 402	FONDO PER I SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

1	403	FINANZIAMENTO ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA SORDI
1	405	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
1	406	PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
1	407 E 408	ATTIVITÀ SPORTIVE PER SOGGETTI DISABILI
1	420 E 421	CONTRIBUTI PER BIBLIOTECHE PER CIECHI O IPOVEDENTI
1	566 E 567	ASSISTENZA E CURE TERMALI

Legge di Stabilità 2016: le novità in materia di occupazione e di lavoro

1. Le novità sul lavoro nel settore privato

Le novità del lavoro nel settore privato nella legge di Stabilità 2016 sono le seguenti:

LAVORO PRIVATO E LEGGE DI STABILITA' 2016		
ART. 1 COMMA/I LEGGE STABILITA' 2016	OGGETTO	CONTENUTO
109 e 110	Estensione dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel mezzogiorno	I commi 109 e 110 estendono alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame (alle cui schede si rimanda) – ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016.
Da 178 a 181	Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato	I commi da 178 a 81 prevedono la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.
182, da 184 a 191	Promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata	Viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF

		pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
183	Computo congedo di maternità per i premi di produttività	Il comma stabilisce che il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.
205	Congedo di paternità	Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio.
255	Borse di studio figli delle vittime del terrorismo	Il dispositivo autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
285	Contratti di solidarietà espansivi	Il comma integra l'art. 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 in materia di contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale). Si stabilisce che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).
304 e 307	Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga	Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca).
305	Contratti di solidarietà	Il comma 305 precisa l'ambito di applicazione della disposizione (articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) che prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni

		<p>concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi; ✓ negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.
306	Lavoratori in mobilità ed attività di pubblica utilità	<p>Il comma 306 prevede la possibilità per le PP.AA. di avvalersi di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro o sottoposti a procedure di mobilità per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. La norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 limitandosi ad estendere anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di tali attività.</p>
Da 308 a 310	Trattamenti di integrazione salariale	<p>Si prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane</p>
311	Contributo società Italia Lavoro Spa	<p>Viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro</p>

2. Assunzioni e P.A.

Nella materia del pubblico impiego sono da segnalare le seguenti disposizioni in **materia di personale**:

P.A. E LEGGE DI STABILITA' 2016		
ART. 1 COMMA/I LEGGE STABILITA' 2016	OGGETTO	CONTENUTO
206	Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari	Il comma 206 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Prevede inoltre che a valere sulle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante.
Da 207 a 212	Chiamate dirette nelle università e reclutamento straordinario di docenti universitari	I commi 207-212 prevedono l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per "chiamata diretta" per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati secondo "procedure nazionali" che devono essere definite con un DPCM da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni.
215	Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni	Si prorogano (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del

	corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo e contratti di lavoro a tempo determinato	subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.
216, da 219 a 222, 224	Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici	<p>Si dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 216).</p> <p>Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015. E' prevista una disposizione transitoria per gli incarichi conferiti dopo tale data e sono escluse alcune tipologie di posti dirigenziali (commi 219 e 224).</p> <p>Entro il 31 gennaio 2016 è infine effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (comma 220).</p>
217 e 218	Reclutamento dirigenti scolastici	<p>La norma modifica la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In particolare, al comma 217 si affida l'emanazione del bando (non più annuale) – per il corso-concorso selettivo di formazione – al MIUR, sentito il MEF (e non più alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sulla quale interviene il comma 657 del ddl di stabilità, prevedendone il commissariamento), per tutti i posti che risultino vacanti nel triennio. Inoltre, affida la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e non più ad un DPCM, su proposta MIUR-MEF-PA).</p> <p>Il comma 218 reca le conseguenti modifiche all'articolo 17 del D.L. 104/2013, abrogando il comma 2, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l'adozione del DPCM, e novellando il comma 3 – prevedendo che le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la</p>

		<p>formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate al bilancio per la successiva riassegnazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p> <p>A fini di copertura, la dotazione del Fispes di cui al comma 638, è ridotta di 2,4 mln euro dal 2016.</p>
227 e 228	Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca	<p>Si prevedono interventi sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni in particolare:</p> <p>1) si incrementa la limitazione al turn over per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente);</p> <p>1) si stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale di cui al punto precedente, il limite al turn over per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno.</p>
229	Assunzioni di personale degli enti locali	<p>I comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.</p>
234	Mobilità e ricollocazione nella P.A.	<p>La norma prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno processi di mobilità in atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.</p>
244	Concorso carriera diplomatica	<p>Il comma 244,</p> <p>✓ alla lettera a) consente una nuova deroga per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul</p>

		<p>blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova;</p> <p>✓ alla lettera b) reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.</p>
245	Assunzioni di magistrati	Il comma 245 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
Da 247 a 251	Accesso dei giovani alla ricerca nelle università	<p>I commi 247-250 recano un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017, finalizzato all'assunzione di ricercatori.</p> <p>Invece, il comma 251 modifica la disciplina relativa alla stipula di contratti per i ricercatori universitari a tempo determinato (art. 66, co. 13-bis, D.L. 112/2008), in particolare prevedendo, dal 2016, in determinate situazioni, la non applicazione dei limiti del turn-over.</p>
466 e 467, 469 e 470	Rinnovi contrattuali e P.A.	I commi 466-470 recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Tali somme (comprehensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP) concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.
472 e 473	Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure)	Sotto il profilo dell'operatività di sistema, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania - si proroga fino al 31 dicembre 2016 e

		limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego operativo concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia
474	Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio	E' stata disposta la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.
776	Stabilizzazione di personale regionale	La norma interviene sull'articolo 1, comma 529 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. La modifica, in particolare, interviene sulla platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015. Resta ferma la necessità di assicurare comunque la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
986	Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza	Il comma 986 il quale anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario. Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.

3. Liberi professionisti e Legge di Stabilità 2016

Per quanto concerne i liberi professionisti, la legge di Stabilità 2016 introduce importanti novità, che possono essere così riassunte:

LIBERI PROFESSIONISTI E LEGGE DI STABILITA' 2016		
ART. 1 COMMA/I LEGGE STABILITA' 2016	OGGETTO	CONTENUTO
4	Albo dei dottori commercialisti	Il comma dispone l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.
203	Aliquota contributiva lavoratori autonomi	Il comma 203 riduce di un punto percentuale (al 27% in luogo del 28% previsto dalla normativa vigente), per l'anno 2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995).
204	Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato	Il comma 204 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
283	Cure parentali per lavoratrici autonome	Il comma estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
Da 778 a 780	Compensazione fiscale per gli avvocati	Con le disposizioni in commento si consente, a decorrere dal 2016, ai professionisti che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (onorari di avvocato, diritti e spese) non ancora saldati, indipendentemente dalla data di maturazione, di poter compensare detti crediti con le proprie posizioni debitorie per imposte, tasse ed IVA, nonché per il

		pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale dei predetti crediti. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati. Si prevede che dette cessioni siano esenti da imposta di bollo e di registro. La cessione o compensazione può riguardare tutti i crediti non contestati (ai sensi dell'articolo 170 del DPR 115/2002). Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di spesa di 10 mln di euro annui. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale per la fissazione di criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle predette misure e per garantire il rispetto del tetto di spesa.
821	Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi europei	Il comma 821 è finalizzato ad equiparare i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei.

4. Misure per le imprese

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, sono introdotte ulteriori misure volte a rilanciare la promozione del Made in Italy, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, nonché ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali.

MISURE PER LE IMPRESE E LEGGE DI STABILITA' 2016		
ART. 1 COMMA/I DELLA LEGGE STABILITA' 2016	OGGETTO	CONTENUTO
Da 195 a 198	Fondo per le aziende sequestrate e confiscate	Si individuano risorse pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione.
Da 199 a 202	Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti	E' stato introdotto un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata

		corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici
260	Misure per la ricerca scientifica e tecnologica	Il comma 260, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene al fine di modificare alcune disposizioni in materia di misure di sostegno per la ricerca scientifica e tecnologica. Nello specifico si estende la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi prevedendo, tra l'altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca e si inserisce, tra le attività ammesse all'intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie.
348	Contratti di turismo organizzato	La norma apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato contenuta nell'articolo 9 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), secondo la quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie. L'articolo 9, nella sua formulazione vigente, in particolare, modifica l'articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011, disponendo che l'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui sopra decorre dal 1° gennaio 2016. Le modifiche sono finalizzate a posticipare la decorrenza dell'obbligo suddetto di stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016. Contestualmente, si posticipa al 30 giugno 2016 (in luogo dell'attuale 1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il Fondo nazionale di garanzia del turismo.
370	Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia	Si prevedono risorse aggiuntive, pari a 50 milioni di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i> .
372	Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento	Il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per

		la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo.
Da 376 a 384	Società Benefit	E' stata prevista (commi 376-384) la disciplina generale della cosiddetta "società benefit". Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell'oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Sono altresì precisate le modalità di funzionamento, gli obblighi, le responsabilità e i controlli relativi all'attività di tali società.
603-604	Bandi e zone franche urbane	E' prevista una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendo l'ambito territoriale e definanziando il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali.
Da 641 a 643	Fondo sviluppo attività innovative	I commi da 641 a 643, approvati nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, intervengono sulla disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative di cui all'articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) modificando la platea dei soggetti destinatari e i criteri di assegnazione delle risorse.
840	Criteri per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici	Il comma 840 integra e modifica la disciplina (contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015) sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese fornitrici/creditrice delle società di gestione di almeno di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (tra cui ILVA S.p.A).

841	Programmi di amministrazione straordinaria	Il comma 841 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 270/1999 (articolo 27), prevedendo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico.
886	Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna	Il comma 886, prevedendo di riservare ad imprese (ma non più ad interventi e programmi, com'era nel testo licenziato dalla sede referente della Camera) localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996.

Legge di Stabilità 2016: novità in materia di sicurezza e di previdenza

1. Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge di stabilità 2016 contiene importanti novità, che sono disciplinati dall'art. 1, dai seguenti commi

- ♦ comma 292;
- ♦ comma 303;
- ♦ commi da 312 a 316.

SICUREZZA SUL LAVORO E LEGGE DI STABILITA' 2016		
ART. 1 COMMA/I LEGGE STABILITA' 2016	OGGETTO	CONTENUTO
COMMA 292	Benefici per gli eredi dei malati di mesotelioma	<p>Il comma 292 consente l'accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. Tali prestazioni – erogate nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 – sono da ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea documentazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) istituito presso l'INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme individuate dal citato decreto interministeriale del settembre 2015 destinate alla copertura delle spese per il 2015.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 1, comma 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell'amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non</p>

		<p>professionale all'amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell'avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto è pari a 5.431.842 euro sia per il 2016 che per il 2017.</p>
303	Rivalutazione indennizzi INAIL	<p>Il comma 303 prevede che, a decorrere dal 2016, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL siano rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai registrato rispetto all'anno precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 26-27 della legge n. 247 del 2007 e comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013). Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018. A decorrere dal 2019, alla copertura finanziaria si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013. A decorrere da tale anno l'efficacia delle disposizioni, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi.</p>
COMMA DA 312 A 316	Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale	<p>I commi da 312 a 316 recano norme in materia di attività di volontariato. Le modifiche rispetto alla disciplina vigente concernono sostanzialmente l'onere derivante dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, si dispone il rinnovo (sempre in via sperimentale, per un importo pari a 5 milioni di euro per il biennio 2016-2017) del finanziamento pubblico per il richiamato onere e si amplia l'ambito dei soggetti, coinvolti in attività di volontariato, con riferimento ai quali viene attribuito il beneficio finanziario, ricomprendendovi (oltre ai</p>

		<p>soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitano attività di utilità sociale nei territori montani) anche i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite (contemplate dalla legislazione inerente a tali soggetti) e gli stranieri richiedenti asilo, a decorrere dall'eventuale fase temporale del relativo procedimento per la quale la disciplina legislativa consente lo svolgimento di attività lavorativa.</p> <p>Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento si provvede mediante corrispondente riduzione (nella misura di 5 milioni di euro annui per il biennio 2016-2017) del Fondo sociale per occupazione e formazione.</p>
--	--	--

2. Novità in materia previdenziale

In materia previdenziale, la legge di stabilità contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466 (commi 263, 265-273).

Viene **prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna**, consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) - che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo - a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, si introduce un sistema di monitoraggio che, laddove dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, consente, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe (comma 281).

Inoltre, viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il **rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa** e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 284).

A decorrere dal 2016 (2017 nel testo iniziale del disegno di legge), viene **elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF** spettanti con riferimento ai **redditi da pensione** (cd. no tax area per i pensionati) (commi 290-291).

Si esclude che l'andamento negativo dell'inflazione incida sulla rivalutazione degli assegni pensionistici (comma 287).

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni su "opzione donna" (comma 281) e "no tax area pensionati" (commi 290-291), la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e 2018 (comma 286).

Si introducono disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria. (commi 305, 308, 309 e 310). Si dettano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, istituendo – tra l'altro - il Fondo per le vittime dell'amianto (commi da 274 a 279), Si estende l'esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati (ossia liquidati prima dei 62 anni) ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 (comma 299).

AUGURI DI BUON ANNO!